



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 febbraio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Treviso, acquisita al prot. Cdc n. 9483 del 18 dicembre 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Chiara Bassolino.

FATTO

Il Presidente della Provincia di Treviso ha sottoposto alla Sezione una *“richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. 131/2003”*, concernente le modalità di liquidazione ed erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023.

In particolare, l'Amministrazione ha reso noto di aver adottato, in data 16 febbraio 2024, un regolamento per la corresponsione dei suddetti incentivi, che prevede *“le seguenti modalità:*

- a. per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamenti e RUP per la fase progettuale nella misura del 50%, l'incentivo potrà essere liquidato in seguito all'aggiudicazione/affidamento dei lavori, servizi e forniture;*
- b. per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico-amministrativo e/collaudo statico, RUP per la fase esecutiva nella misura del 50%, l'incentivo potrà essere ammesso alla liquidazione una volta adottata la determina di approvazione approvato del certificato di collaudo/C.R.E. per i lavori, ovvero della verifica di conformità relativamente ai servizi e forniture;*
- c. in caso di lavori e servizi di durata ultra annuale, il cui importo posto a base delle procedure di affidamento è superiore ad euro 1.000.000,00, la liquidazione degli incentivi di cui alla lettera b) (fase di direzione lavori/di esecuzione) può avvenire avviene per quote annuali, secondo gli stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento, fatta salva la fase di collaudo/verifica di conformità”.*

L'Ente, pertanto, chiede se la formulazione del regolamento sia *“corrispondente alle disposizioni normative e contabili ovvero se l'erogazione dell'incentivo:*

A) possa avvenire nel rispetto del Principio di Risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023 e quindi a conclusione dei lavori o del servizio (collaudo, certificato di regolare esecuzione o certificato di verifica conformità) secondo quanto espresso dalla Sez. Reg. di controllo per la Toscana n. 53/2023/PAR.

Escludendo quindi la liquidazione dell'incentivo:

- al termine di ogni esercizio;*
- secondo percentuali definite ex ante come da art. 17 comma 3 lett. a) e b) del Regolamento in oggetto;*
- secondo soglie di valore monetario come previsto dall'attuale art. 17 comma 3 lett. c) del Regolamento Provinciale allegato.*

B) o debba avvenire alla conclusione delle singole attività di cui all'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 a condizione che si sia «verificato il presupposto dell'espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l'esecuzione» (vedasi Sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 120/2025/PAR)".

DIRITTO

1. Pregiudiziale all'esame della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della concomitante sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, così come previsti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Nel caso di specie, risulta integrato il requisito soggettivo con riguardo sia all'ente richiedente sia all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, infatti, dalla Provincia, ente espressamente indicato dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed è sottoscritta dal Presidente, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'Ente. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione.

Sotto il profilo oggettivo, il quesito concerne la materia della contabilità pubblica per come delineata dalla giurisprudenza contabile (Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 3/AUT/2014; SS.RR. in sede di controllo n. 54/CONTR/2010). Le Sezione delle autonomie e le Sezioni riunite in sede di controllo hanno, altresì, precisato che, nell'ambito dell'attività consultiva, la Corte dei conti non può essere immessa *"nei processi decisionali degli enti"* e, pertanto, il quesito, che deve avere rilevanza generale e astratta, non può *"concernere fatti gestionali specifici (...)"*, implicare valutazioni di comportamenti amministrativi, di fatti già compiuti o di atti e provvedimenti adottati o creare interferenza con altre funzioni svolte da altra magistratura (in termini, SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 27/CONTR/11). Riguardo a tali profili, la Sezione ritiene che la richiesta dell'Ente di valutazione della conformità a legge delle disposizioni regolamentari da esso già adottate si ponga in contrasto con tali insegnamenti e pertanto, sotto tale profilo, il quesito è da ritenere inammissibile.

Fermo quanto precede, il Collegio ritiene utile, tuttavia, fornire, in via generale, alcune indicazioni in merito ai presupposti di erogazione degli incentivi in parola, ripercorrendo il quadro giurisprudenziale richiamato nella richiesta di parere.

2. L'art. 45, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l'incentivo per le funzioni tecniche sia corrisposto *"dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato"*

dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo".

La norma si pone in continuità con il previgente comma 3, quarto periodo, dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale disponeva che *"la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti"*. La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente pronunciata sulla portata di tali disposizioni, fornendo indicazioni sulle modalità di erogazione e liquidazione degli incentivi in parola.

Per quanto di rilievo, la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 53/2023/PAR, citata nella richiesta in esame, nel rispondere a un quesito in merito alla possibilità di prevedere *"una liquidazione della fase esecutiva «per step» nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento"* e, in particolare, *"al termine di ogni esercizio"*, si è espressa in termini negativi, chiarendo, anzitutto, che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, il diritto all'incentivo, evidentemente, non può sorgere in momenti anteriori al perfezionamento della relativa obbligazione in capo all'amministrazione. A quest'ultimo riguardo, nel richiamare la delibera della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 43/2021/PAR, è stato evidenziato che la tempistica per l'adozione degli impegni di spesa (e della relativa imputazione) deve seguire lo sviluppo dell'appalto oggetto dell'affidamento (nel cui ambito viene svolta l'attività per la quale è riconosciuto l'incentivo), in quanto la scadenza di ogni obbligazione deve essere individuata *"nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell'incentivo a fronte della prestazione eseguita"*.

È stato altresì chiarito che il momento dell'impegno va distinto dal momento della liquidazione, la quale richiede la puntuale verifica da parte dell'amministrazione del corretto svolgimento dell'attività, potendo tale controllo condurre a casi di riduzioni o esclusioni del compenso.

Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 120/2025/PAR (anch'essa richiamata nella richiesta di parere), la quale ha fornito alcune precisazioni in merito al momento della liquidazione.

In primo luogo, è stato evidenziato che, analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, l'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 intesta alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) il compito di adottare *"secondo i rispettivi ordinamenti"* criteri generali per il riparto degli incentivi e per la *"corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo"*; ne discende, dunque, per gli enti l'opportunità di individuare

anche le modalità attraverso le quali procedere alla previa verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni incentivate.

In secondo luogo, la Sezione ha declinato *“in termini concreti”* i principi sopra esposti, evidenziando che *“la materiale erogazione”*, presupponendo la verifica del corretto svolgimento dell'attività incentivata, potrà, dunque, *“avvenire solo al verificarsi del presupposto dell'espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l'esecuzione”* (cfr. deliberazione n. 5/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia).

È stato, infine, chiarito che, nel rispetto del quadro sopra delineato, la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi in parola rientra nella discrezionalità e nell'autonomia regolamentare del singolo ente interessato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, dichiara inammissibile, nei termini sopra espressi, la richiesta di parere in esame.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia di Treviso e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2026.

Il Relatore

Chiara BASSOLINO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2026.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente